

ECC.MO TRIBUNALE DI TREVISO

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 c.p.c.

CON ISTANZA EX ART. 151 c.p.c.

Per la Dott.ssa Maura Santarelli, nata a [REDACTED] residente in [REDACTED]
[REDACTED] Via [REDACTED] [REDACTED], rappresentata e difesa - giusta
procura in calce al presente atto - dall'Avv. Antonio De Angelis [REDACTED]
[REDACTED], pec: antonio.deangelis@ordineavvocatiterni.it), ed
elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Terni, Via della Caserma n.5.
L'Avv. De Angelis dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente
procedimento al seguente indirizzo pec: antonio.deangelis@ordineavvocatiterni.it

Contro

- il MIUR, Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca, in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato ex lege c/o l'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Venezia, con sede in Venezia, Piazza San Marco n. 63;
- l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, in persona del legale rappresentante
p.t., elettivamente domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Venezia, con sede in Venezia, Piazza San Marco n. 63;
- l'Ufficio Scolastico Regionale dell'Umbria, in persona del legale rappresentante
p.t., elettivamente domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Venezia, con sede in Venezia, Piazza San Marco n. 63;

- resistenti -

FATTO

In data 30.11.2015, la Dott.ssa Santarelli stipulava un contratto di lavoro a tempo
indeterminato con il MIUR per la classe di concorso A019 (discipline giuridiche ed
economiche).

In ragione di ciò, con riferimento all'a.s. 2015/16, la medesima prestava servizio presso
l'IPSIA S. Pertini di Terni.

Successivamente - e, comunque, nei termini previsti dalla legge - la Dott.ssa Santarelli
presentava domanda di mobilità territoriale per l'anno accademico 2016/2017 per

assegnazione ambito a livello nazionale, specificando il seguente punteggio: 16 punti punteggio base, 6 punti punteggio aggiuntivo per il comune ricongiungimento (**doc. 1**).
Preme evidenziare che, proprio in sede di domanda, la Dott.ssa Santarelli indicava le seguenti preferenze territoriali:

1. Umbria ambito 0004;
2. Umbria ambito 0005;
3. Umbria ambito 0003;
4. Lazio ambito 0025;
5. Umbria ambito 002;
6. Umbria ambito 0001;
7. Lazio ambito 0026;
8. Lazio ambito 0028;
9. Lazio ambito 0027.

All'esito, con mail del 13.8.2016, veniva comunicato all'odierna ricorrente di aver ottenuto, per l'anno scolastico 2016/17, il trasferimento presso l'Ambito 0012 Veneto (At di Treviso) (**doc. 2**). Tanto che veniva assunta alle dipendenze dell'I.I.S. Vittorio Veneto, Città della Vittoria (**doc. 8**).

Senonché, a seguito alla pubblicazione dell'elenco delle operazioni di mobilità - pubblicato sul sito dell'USR Umbria, sempre in data 13.08.2016 - la Dott.ssa Santarelli aveva modo di osservare che alcuni suoi colleghi, pur in possesso di un punteggio inferiore al suo, avevano ottenuto il trasferimento nell'AT Umbria 004 (ovvero nell'AT Umbria 5) (**cf. doc. 3**).

Per tale ragione, in data 17.8.2016, decideva di proporre istanza di conciliazione all'AT di Terni, con cui richiedeva la rettifica del provvedimento di cui sopra, con conseguente modifica della sede di destinazione, ovvero l'assegnazione all'AT 004 della Regione Umbria (**doc. 4**).

Sicché, la Dott.ssa Santarelli veniva convocata dall'AT di Terni per il tentativo di conciliazione. Tuttavia, all'incontro del 15.9.2016, il rappresentante della Amministrazione resistente dichiarava che *“non ci sono sedi/ambiti disponibili per la conciliazione”*. Ne seguiva la redazione di un verbale di mancata conciliazione (**doc. 5**).



Stante quanto sopra, la Dott.ssa Santarelli, per mezzo del proprio legale, formulava apposita “istanza di riesame in autotutela e contestuale istanza di accesso documentale” con cui – citando anche la giurisprudenza di merito oramai consolidatasi sul punto - intimava “le amministrazioni in indirizzo, ciascuna per quanto di propria competenza, a porre in essere tutte le attività necessarie per correggere l’elenco dei trasferimenti pubblicato dall’AT di Terni in data 13 agosto 2016, procedendo alla assegnazione della istante presso l’AT di Terni già a partire dal corrente anno scolastico” (**doc. 6**).

Anche tale istanza non è stata presa in considerazione dalle amministrazioni resistenti.

*

Tanto premesso, è interesse dell’odierna ricorrente agire dinanzi a codesto Ecc.mo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, per ivi richiedere - previo eventuale disapplicazione e/o annullamento: **1)** del provvedimento con cui, a mezzo mail del 13.8.2016, le è stato comunicato il proprio trasferimento presso l’Ambito 0012 Veneto (**doc. 2**); **2)** dell’elenco dei trasferimenti pubblicato dall’AT di Terni in data 13.08.2016 (**doc. 3**); **3)** delle norme di cui al CCNL dell’8.04.2016 e all’O.M. del 8.04.2016 nella parte in cui dovessero essere interpretate come lesive della posizione giuridica ed economica dell’odierna ricorrente - la condanna delle amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, ad assegnare la medesima presso una delle sedi disponibili negli ambiti territoriali indicati da quest’ultima nella propria domanda di mobilità e nel rispetto dell’ordine di preferenza ivi indicato. Ciò per i seguenti

MOTIVI

I

Violazione dell’art. 97 Cost.. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Carezza di istruttoria.

Con il presente ricorso la Dott.ssa Santarelli contesta, in buona sostanza, l’ambito territoriale assegnatole a seguito della procedura di mobilità cui ha partecipato.

Preliminarmente, si rende necessaria una breve accenno alla normativa applicabile alla fattispecie oggetto di causa.

Trattasi di procedura complessivamente delineata dall’art. 1 co. 108 ss. della L. n. 107 del 2015, dall’O.M. 8 aprile 2016, n. 214 e dal CCNL 8.4.2016.

1. Si noti, infatti, che l'odierna ricorrente ha preso parte alla "Fase C" delle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017, ovvero al piano straordinario di assunzioni di cui all' art. 1 comma 108 lett. C) L. 13 luglio 2015, n. 107, secondo il quale: *“Per l'anno scolastico 2016/2017 e' avviato un piano straordinario di mobilita' territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilita' per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilita' su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione puo' essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati”.*

2. La procedura di mobilità è poi disciplinata dall'art. 6 del CCNL mobilità del 8.4.2016 (**doc. 7**) che ha previsto una suddivisione della procedura in quattro fasi e, con riferimento alla “FASE C” - per intenderci quella relativa agli assunti nell’a.s. dal GAE - ha così stabilito: *“Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali.*

L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza”.

Inoltre, sempre l'art. 6, al comma 2, ha precisato che **“le operazioni di cui alle fasi del comma 1 avvengono secondo l'ordine definito nell'allegato 1”**

3. All'allegato 1 del CCNL cit. sono state quindi fissati i criteri di assegnazione delle sedi per le quali i docenti hanno espresso la preferenza nella domanda amministrativa presentata, stabilendo che: **“Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica. I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non vengano indicate tutte le provincie, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina”.**

4. Da ultimo, con O.M. 241 del 8.04.2016 - emessa quindi lo stesso giorno della stipula del predetto CCNL - il MIUR ha provveduto a regolamentare nel dettaglio la procedura di mobilità in questione.

5. In altri termini, dal quadro normativo così come sopra riportato, è agevole inferire le seguenti conclusioni.

5.1. Il legislatore ha richiesto a ciascun docente di inserire nella domanda, in ordine di preferenza, tutti gli ambiti territoriali (direttamente o tramite indicazione delle provincie di riferimento; in caso di compilazione solo parziale l'ordine veniva compilato automaticamente dal sistema sulla base di una tabella di vicinanza).

5.2. All'esito della valutazione delle predette domande ad ogni docente è stato assegnato un punteggio. Sul punto, si consideri - perché il dato si ritiene di importanza decisiva per comprendere la necessaria complessità delle operazioni - che il punteggio



determinato secondo la tabella di valutazione (cfr. allegato D al CCNL) è stato costituito partendo da un “punteggio base” fisso (determinato da elementi quali l’anzianità ed il possesso di titoli generali) cui deve aggiungersi, ove ne sussistano le condizioni, un “punteggio variabile” (in particolare vengono riconosciuti 6 punti per il ricongiungimento al coniuge).

5.3. In conclusione:

- **“dal predetto quadro normativo emerge che a seguito delle preferenze espresse dagli aspiranti, l’amministrazione attribuisce la sede in base al punteggio”** (cfr. Trib. Napoli Sez. lavoro, Ord., 31.10.2016);
- **“la posizione in graduatoria per ciascun ambito di preferenza, è determinata quindi, dalla precedenza (eventuale) e dal punteggio. Di conseguenza le domande devono essere valutate seguendo l’ordine delle eventuali precedenza e poi dal più alto in punteggio”** (cfr. Trib. Como, Sez. II, Ord., 19.12.2016);
- secondo le previsioni contrattuali sopra richiamate, **l’amministrazione deve considerare per ciascun docente l’ordine di preferenza e, per stabilire l’ordine di graduatoria, il punteggio assegnato, che può variare nei vari ambiti richiesti tra le preferenze. Ed invero, è in questa prospettiva che “va intesa la previsione di cui all’allegato I secondo cui “per ciascuna delle operazioni l’ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto”: infatti, proprio la variabilità del punteggio a seconda dell’ambito di assegnazione, non era possibile per l’amministrazione redigere un’univoca graduatoria tra tutti i docenti interessati, ma occorreva l’individuazione del loro punteggio in relazione a “ciascuna preferenza”, da intendersi come “ciascun ambito territoriale”** (cfr. Tribunale di Vercelli, Sez. Lav., Ord. 27.12.2016; Tribunale di Taranto, Sez. Lav., Ord., 10.01.2017).

6. Del resto, quanto precede risulta conforme ai più banali principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione che, con riferimento alla fattispecie che ci occupa si estrinsecano nel divieto di disparità di trattamento tra soggetti aventi una medesima posizione giuridica e rispetto del generale canone di



meritocrazia per cui il soggetto con un punteggio più alto prevale su quello con il punteggio più basso.

*

Tanto premesso in linea generale, deve quindi evidenziarsi come nella fattispecie che ci occupa l'agire delle amministrazioni resistenti non si sia conformato ai predetti principi e risulti, per l'effetto, illegittimo.

Risulta infatti per tabulas che l'odierna ricorrente - avente un punteggio, non contestato, di 22,00 - sia stata trasferita, a seguito della procedura di mobilità per cui è causa, presso l'Ambito 0012 Veneto (At di Treviso).

Per converso, **risulta altresì per tabulas (cfr. doc. 3) che alcuni suoi colleghi, pur in possesso di un punteggio inferiore, nonché in assenza di cause di preferenza, sono stati oggetto di trasferimento presso l'AT Umbria 004** (indicato come prima preferenza dalla ricorrente) e presso l'AT Umbria 005 (indicato come seconda preferenza dalla medesima). Più nello specifico:

- il Dott. Bergia Giorgio Antonio ha ottenuto il trasferimento presso l'AT Umbria 004 con un punteggio di 21,00;
- il Dott. Di Marco Francesco ha ottenuto il trasferimento presso l'AT Umbria 004 con un punteggio di 21,00;
- la Dott.ssa Serratore Annamaria ha ottenuto il trasferimento presso l'AT Umbria 004 con un punteggio di 21,00;
- il Dott. Tondelli Leopoldo ha ottenuto il trasferimento presso l'AT Umbria 004 con un punteggio di 21,00;
- il Dott. Bergia Giorgio Antonio ha ottenuto il trasferimento presso l'AT Umbria 004 con un punteggio di 21,00;
- il Dott. Corrao Daniele ha ottenuto il trasferimento presso l'AT Umbria 005 con un punteggio di 21,00 (cfr. doc. 3).

Di qui la palese sussistenza del vizio in rubrica dedotto e, conseguentemente, il diritto dell'odierna ricorrente ad essere assegnata presso una delle sedi disponibili negli ambiti territoriali indicati da quest'ultima nella propria domanda di mobilità e nel rispetto dell'ordine di preferenze ivi indicato.

*



Sul punto, appare opportuno sottolineare che fattispecie analoghe a quella di specie sono state già oggetto di numerose pronunce della giurisprudenza, le quali - e non potrebbe essere diversamente - hanno tutte censurato la condotta posta in essere dal Ministero resistente e, per l'effetto, accolto le domande formulate dagli insegnati/ricorrenti (cfr. ex multis: Trib. Venezia, Sez. Lav., Sent. 24.11.2016; Trib. Napoli Sez. lavoro, Ord., 31.10.2016; Trib. Como, Sez. II, Ord., 19.12.2016; Tribunale di Vercelli, Sez. Lav., Ord. 27.12.2016; Tribunale di Taranto, Sez. Lav., Ord., 10.01.2017; Tribunale di Taranto, Sez. Lav., Ord. del 10.01.2017; Tribunale di Ravenna, Sez. Lav., Ord. del 22.11.2016).

II

Istanza ex art. 151 c.p.c

Da ultimo, soltanto per mero tuziorismo giuridico di evidenza che, con riferimento a fattispecie analoghe a quella oggetto di causa, - peraltro tutte concluse con l'accoglimento delle domande formulate da parte ricorrente - la giurisprudenza ha avuto modo di rilevare che:

- *“sebbene la pronuncia invocata dalla ricorrente - potendo eventualmente determinare delle ricadute a cascata sull'assegnazione ai vari ambiti territoriali dei singoli docenti interessati alla mobilità di cui si discute - possa di fatto recare un pregiudizio a questi ultimi (ferma restando la facoltà per gli stessi di spiegare intervento adesivo dipendente ex art. 105, comma 2, c.p.c.), ugualmente non vale ad integrare una ipotesi di litisconsorzio necessario, ove si consideri che detta ipotesi ricorre soltanto laddove, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune a una pluralità di soggetti, la decisione non può conseguire il proprio scopo se non è resa nei confronti di tutti tali soggetti (cfr. Cass. n. 6381/08; Cass. n. 4714/04). La funzione dell'istituto è, infatti, quella di tutelare chi ha proposto la domanda e non potrebbe conseguire quanto richiesto se la sentenza non producesse effetti nei confronti di tutti i litisconsorti e non, invece, quella di tutelare il diritto di difesa dei litisconsorti pretermessi, già sufficientemente protetti dall'inefficacia, nei loro confronti, di una pronuncia emessa a seguito di un giudizio cui essi siano rimasti estranei (cfr. Cass. n.*

4714/04)” (cfr. Tribunale di Taranto, Sez. Lav., Ord. del 10.01.2017; negli stessi termini: Tribunale di Ravenna, Sez. Lav., Ord. del 22.11.2016).

Fermo quanto precede, nella denegata ipotesi in cui l’Ill.mo Giudice ritenesse invece necessaria la notifica del presente ricorso ai controinteressati si fa formale istanza affinché Voglia autorizzare ex art. 151 c.p.c., la notifica del presente ricorso tramite pubblicazione dello stesso sul sito internet del MIUR, ovvero con le modalità che riterrà più congrue.

Nel caso di specie, infatti, la notifica del presente ricorso risulterebbe oltremodo difficoltosa in ragione del notevole numero dei controinteressati e dell’impossibilità di individuarli tutti concretamente, atteso che, trattandosi di mobilità nazionale che coinvolge migliaia di docenti, le interconnessioni sono pressoché infinite. Ciò, in quanto, ad ogni singolo movimento (ad esempio, l’assegnazione dell’odierna ricorrente presso l’AT Umbria 004) corrisponde un movimento consequenziale (ad esempio lo spostamento in altro AT del soggetto che attualmente occupa il posto che, si confida, verrà assegnato all’odierna ricorrente a seguito dell’accoglimento del presente ricorso) e così via sino alla fine delle graduatorie.

P.T.M.

la Dott.ssa Maura Santarelli, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata

Ricorre

a codesto ecc.mo Tribunale, Sezione Lavoro, affinché, previa fissazione dell’udienza di discussione ai sensi dell’art. 415 c.p.c. ed emanazione degli ulteriori provvedimenti del caso, accolga le seguenti

Conclusioni

Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, respinta ogni altra contraria istanza:

- **in via preliminare** (e soltanto qualora l’Ill.mo Giudice del Lavoro lo ritenesse necessario): rilevato che la notifica del presente ricorso risulterebbe oltremodo difficoltosa per tutte le ragioni meglio descritte al punto II, **autorizzare**, ex art. 151 c.p.c., la notifica del presente ricorso tramite pubblicazione dello stesso sul sito internet del MIUR, ovvero con le modalità che riterrà più congrue;
- **in via principale**: per le ragioni esposte in narrativa - e previa eventuale

disapplicazione e/o annullamento: del provvedimento con cui, a mezzo mail del 13.8.2016, è stato comunicato all'odierna ricorrente il proprio trasferimento presso l'Ambito 0012 Veneto; 2) dell'elenco dei trasferimenti pubblicato dall'AT di Terni in data 13.08.2016; 3) delle norme di cui al CCNL dell'8.04.2016 e all'O.M. del 8.04.2016 nella parte in cui dovessero essere interpretate come lesive della posizione giuridica ed economica dell'odierna ricorrente - **accertare** e **dichiarare** il diritto della Dott.ssa Maura Santarelli ad essere assegnata presso una delle sedi disponibili negli ambiti territoriali indicati da quest'ultima nella propria domanda di mobilità e nel rispetto dell'ordine di preferenze ivi indicato (**doc. 1**); e, **per l'effetto, ordinare** alle amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, di assegnare la Dott.ssa Maura Santarelli presso una delle sedi disponibili negli ambiti territoriali indicati da quest'ultima nella propria domanda di mobilità e nel rispetto dell'ordine di preferenze ivi indicato (**doc. 1**).

Si allega:

1. Domanda di mobilità della Dott.ssa Santarelli;
2. Mail del 13.8.2016;
3. Elenco operazioni di mobilità del 13.08.2016;
4. istanza di conciliazione all'AT del 17.8.2016;
5. Verbale tentativo di conciliazione del 15.9.2016;
6. Istanza di riesame del 24.10.2016;
7. CCNL 8.04.2016;
8. Cedolino relativo alla mensilità di ottobre 2016;
9. Dichiarazione per esenzione C.U. Sig.ra Santarelli.

Trattandosi di procedimento in materia di lavoro ed avendo la Sig.ra Maura Santarelli un reddito imponibile inferiore ad Euro 34.585,23, non è dovuto il versamento di alcun contributo unificato.

Terni – Treviso, 15 febbraio 2017

Avv. Antonio De Angelis



R.G. nr. 269/2017



TRIBUNALE DI TREVISO

Il Giudice del Lavoro

Letto il ricorso che precede, visto l'art. 415 c.p.c.,

fissa

per la comparizione delle parti davanti a sè l'udienza del 5.06.2017 ad ore 10.30

assegna alla parte ricorrente termine fino a 10 giorni da oggi per la notifica a controparte del ricorso e del presente decreto e autorizza la notifica per pubblici proclami ai potenziali controinteressati mediante pubblicazione sul sito internet del MIUR ex art. 151 c.p.c. del ricorso e del presente provvedimento;

Avverte il convenuto e i potenziali controinteressati che hanno facoltà di costituirsi in giudizio fino a 10 giorni prima dell'udienza sopra indicata e che entro lo stesso termine, a pena di decadenza, potranno proporre le proprie eccezioni e indicare i propri mezzi di prova.

Treviso, 02/03/2017

Il Giudice
Dott. Filippo Giordan

PROCURA SPECIALE

Io sottoscritta Dott.ssa Maura Santarelli, nata a [REDACTED], residente in [REDACTED], delego a rappresentarmi e difendermi, nel giudizio di cui al presente atto, nonché in tutti quelli eventuali e/o successivi, ivi compresi quelli di esecuzione forzata, opposizione ed appello, l'Avv. Antonio De Angelis (C.F. [REDACTED]) ed eleggo domicilio presso lo studio dello stesso in Terni, Via della Caserma n. 5.


Conferisco all'Avv. Antonio De Angelis, ogni più ampio potere e facoltà di legge, ivi compresa quella di rappresentarmi per rendere libero interrogatorio ex art. 183 c.p.c., quella di transigere, quella di chiamare in causa terzi, di consentire alla conciliazione; di riscuotere somme e rilasciare quietanza trattenendo quanto di spettanza per l'attività professionale svolta anche in altre pratiche; di rinunciare agli atti del giudizio e di consentire alla cancellazione di formalità ipotecarie e di trascrizione; di farsi sostituire da altri professionisti nonché di compiere quanto altro occorrer possa ai fini del completamento e definizione dell'incarico affidatogli, con espressa preventiva mia ratifica di ogni suo atto od operato. Dichiaro di aver ricevuto la informativa di cui alla L. 675/96 e D.Lgs. 196/2003 ed autorizzo l'Avv. Antonio De Angelis, gli avvocati di studio, nonché i suoi collaboratori, domiciliatari e dipendenti al trattamento, uso e divulgazione dei miei dati personali e giudiziari e sensibili.

Dichiaro altresì di essere stata informata, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010 dal nominato procuratore della possibilità di avvalermi del procedimento di mediazione e dei casi in cui l'esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda, nonché delle agevolazioni fiscali ivi previste.

Dichiaro altresì di essere stata informata, ai sensi dell'art.2, comma 7, D.L. 132/2014 della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati, di cui all'art. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

Terni, 2 febbraio 2017

Dott.ssa Maura Santarelli



V.p.a.

Avv. Antonio De Angelis

